



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia RG 2018/2481

, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ *tra* \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ),  
*e*  
, nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ()

entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Alessandro Pontremoli ed elettivamente domiciliati presso il medesimo;

*parti attrici*

*contro*

la società \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_ ), in persona del rappresentante legale p.t.,  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso  
l'avv.to \_\_\_\_\_ ;

*parte convenuta*

**oggetto:** *contratto bancario (codice 146041)*

**conclusioni**

**per le parti attrici -----e -----**

*Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, In via principale: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 e/o la nullità delle clausole di determinazione degli interessi (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis) ex art. 117 t.u.b. e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire gli interessi ed oneri eccedenti il tasso sostitutivo ex lege; In via alternativa: dichiarare nulle in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33 Cod. Cons. le clausole relative agli interessi, con ogni conseguenziale pronuncia restitutoria per interessi e maggiori oneri. In subordine: accertare e dichiarare che la condotta della convenuta è contraria ai principi di trasparenza e buona fede e, per l'effetto, condannarla al*



*risarcimento dei danni mediante pagamento di somma non inferiore all'importo dovuto per rivalutazione/indicizzazione e/o dei maggiori oneri maturati in costanza di rapporto. - Con vittoria di spese e competenze e distrazione al procuratore antistatario*

**per la parte convenuta -----**

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO - Respingere integralmente le domande formulate dai Signori -----e ----- nei confronti di -----, in quanto totalmente inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, ivi inclusa la prescrizione; IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza. 2 IN VIA ISTRUTTORIA Con riferimento all'asserita mancata ricezione, da parte dei Signori Centoni e Zappelli, dei rendiconti contenenti i conguagli semestrali, senza inversione alcuna degli oneri probatori si reitera, all'occorrenza, la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale a prova contraria: 1) "Vero che ----- dispone, e disponeva già nel 2010 di sistemi informatici deputati alla generazione ed all'invio automatizzati delle comunicazioni periodiche destinate ai propri clienti, ivi compresi i mutuatari"; 2) "Vero che tra le comunicazioni periodiche che vengono inviate alla clientela secondo le modalità automatizzate di cui al precedente capitolo 1) rientrano anche i rendiconti sui conguagli semestrali destinati ai mutuatari che hanno sottoscritto un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, quali quelli che mi si rammostrano (doc. n. 15 fasc. parte convenuta)"; 3) "Vero che le comunicazioni periodiche, ivi compresi i rendiconti sui conguagli semestrali destinati ai clienti che hanno sottoscritto un mutuo in FEuro indicizzato al Franco Svizzero vengono trasmesse alla clientela contestualmente ovvero entro qualche giorno dalla generazione dei rispettivi documenti da parte dei sistemi informatici della Banca"; 4) "Vero che i rendiconti semestrali che mi si rammostrano (doc. n. 15 fasc. parte convenuta) sono stati inviati da Barclays ai Signori Centoni e Zappelli, dopo essere stati generati dai sistemi informatici della Banca". Testi sui capitoli che precedono: - Sig. Claudio Giannese, c/o Che Banca S.p.A., Viale Bodio n. 37, 20158 Milano; - Sig.ra Mariangela Copertino, c/o -----, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano; - Sig.ra Daiana Caponi, c/o -----, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano; - Sig. Luigi Giordano, c/o -----, Via della Moscova n. 18, 20121 Milano*

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**Con atto di citazione depositato in data 31/10/2019, -----e -----**

hanno agito nei confronti della banca -----, deducendo:

- di avere stipulato, in data 27.04.2010, in veste di consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il contratto di mutuo fondiario n. 00063/000000359190 con la banca -----, per l'importo di Euro 172.000,00 e la durata di anni 30;



- di avere sottoscritto tale contratto del mutuo in assenza delle informazioni essenziali che la banca avrebbe dovuto fornire in adempimento degli obblighi di legge, alla luce del rischio insito nelle oscillazioni dei mercati valutari; infatti, il tasso di interesse veniva convenuto mediante il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero;
- di avere inviato richiesta di *conteggio estintivo* alla banca; la banca rispondeva, inviando il “*Conteggio informativo estinzione anticipata contratto...*”, indicando un capitale residuo alla data dell’1 agosto 2017 di € 140.987,80, nonché i seguenti costi: “*Indicizzazione valutaria Euro 246,22; Indicizzazione finanziaria Euro (-478,98) e Rivalutazione Euro 44.075,55*”;
- di essere stati, di conseguenza, nell’impossibilità di estinguere il mutuo, a causa della eccessiva onerosità dell’importo all’uopo necessario, con conseguenti danni patrimoniali (maggiori costi sostenuti non potendo accedere a nuovo mutuo a condizioni certamente più vantaggiose, atteso che in quel momento i tassi di interesse applicati dal sistema bancario erano prossimi allo zero);
- che il contratto è qualificabile come mutuo fondiario in euro seppure indicizzato, per la quota dei soli interessi, al Franco Svizzero;
- che, tuttavia, il contratto è affetto da vizi di nullità derivanti dall’*“indeterminatezza del tasso di interesse applicato nel corso del rapporto”*; segnatamente, nel documento di sintesi non viene indicato il tasso di cambio, elemento fondamentale per la comprensione dell’operazione; altresì, vi è discrasia per il costo effettivo dell’operazione (“*ISC/TAEG*”) e il costo effettivo (TAN);
- che, inoltre, è affetta da nullità la clausola di estinzione anticipata (art. 7), per indeterminatezza (*e/o per vessatorietà*) o per usurarietà degli interessi da pagare alla data di estinzione;
- che la Banca ha violato gli obblighi di buona fede previsti dall’art. 1375 c.c., dal quale discendono gli obblighi di informazione derivanti dalla normativa comunitaria (poi trasfusa nel c.d. Codice del Consumo), poiché non esponeva in modo chiaro e comprensibile il contenuto contratto e le reali conseguenze dello stesso, sottacendone i rischi: infatti, la Banca già dal 2009 era consapevole



dell'apprezzamento del franco svizzero sull'euro, tanto che, a decorrere dal gennaio 2011, tale prodotto non è stato più venduto alla clientela; che, invece, la disposizione per la quale una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone un'informativa non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull'ulteriore esecuzione di detto contratto; inoltre, l'art. 3 paragrafo 1 della medesima direttiva 93/13 prescrive che *“una clausola contrattuale che non è stato oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”*; tale disposizione è stata interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza ed in piena cognizione di causa.

**Si costituiva la banca -----, con comparsa dell'8 gennaio 2019,**  
eccependo e deducendo:

- che il mutuo per cui è causa è stato proposto in Italia da Barclays (inizialmente per il tramite di Banca Woolwich) per quasi diciotto anni (dal 1993 al 2010/2011), e presentava un fattore di convenienza di questo prodotto costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano più bassi rispetto a quelli della Lira (prima) e della zona Euro (poi); conseguentemente, il prodotto era molto conveniente per i mutuatari, che beneficiavano di tassi di cambio CHF/EUR più favorevoli rispetto alla stipula, avendo, nel frattempo beneficiato di minori tassi di interesse;
- che questa tendenza si è improvvisamente invertita a partire dall'anno 2010 – a causa del propagarsi alla zona Euro della c.d. *“crisi Lehman”* verificatasi alla fine 2008 –: la moneta elvetica si è rafforzata, ciò che ha determinato il rafforzamento del suo tasso di cambio rispetto alle altre valute, tra le quali l'Euro; per tale ragione,



essendo venuta meno la convenienza di questo prodotto, Barclays ha cessato di commercializzarlo;

- che il mutuo in parola è un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero: in altri termini, il mutuo è pagabile in Euro, ma la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il Franco Svizzero; ciò significa che le variazioni del Franco Svizzero sull'Euro sono suscettibili di incidere sull'ammontare delle rate stesse per effetto proprio del meccanismo di indicizzazione;

- che, nel caso di specie, le parti hanno inteso indicizzare le rate di rimborso a due parametri: il tasso di interesse CHF/LIBOR, e il tasso di cambio di una valuta straniera rispetto all'Euro, segnatamente il Franco Svizzero;

- che il meccanismo di indicizzazione riguarda sia il capitale sia gli interessi, come esplicitato chiaramente in varie clausole contrattuali (e, in primis dall'art. 4, in plurime previsioni dello stesso), nonché nel documento di sintesi e nel Foglio informativo, pienamente a conoscenza dell'attrice;

- che il meccanismo di indicizzazione alla base dell'art.7 -per l'estinzione anticipata- è il medesimo applicabile durante il normale ammortamento;

- che, in ogni caso, tutte le doglianze dell'attrice sono infondate e non meritevoli di accoglimento.

**L'istruttoria veniva esperita mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica** (gli esiti della quale sono compendati nella relazione depositata in data 12 novembre 2021) **e di una consulenza tecnica integrativa** (gli esiti della quale sono compendati nella relazione depositata in data 14 marzo 2022). I risultati delle CTU verranno di seguito illustrati, per la parte di interesse.

Al CTU, in particolare, era stato chiesto, in prima battuta, di riferire quali elementi avessero concorso a determinare l'importo delle rate da rimborsare, specificandone in modo analitico la fonte, il momento in cui sono divenuti concretamente conoscibili e il modo in cui tali elementi erano stati esplicitati nel contratto tra le parti, prendendo in esame il contratto, gli allegati e gli elementi applicati nel corso del contratto.



Il CTU, nella relazione del 12 novembre 2021, illustrava gli elementi in base ai quali era possibile determinare l'importo della rata, riferendo:

- che per la formulazione del piano d'ammortamento "teorico": - il Cambio è fissato convenzionalmente in 1,4406, ovvero il tasso rilevato in data 20/04/2010 dalla Banca Centrale Europea 1,4334 maggiorato della commissione di 0,50%;
- che il Tasso d'interesse convenzionale è fissato nella misura del 0,20% mensile, ovvero un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,40%, valido solo per le prime due rate mensili;
- che, per l'intera durata del mutuo, il cambio è determinato in base alla rilevazione, il 31 maggio o 30 novembre, dalla pagina FXBK del circuito REUTERS e pubblicato sul Sole 24Ore; in tali occasioni, sarà conteggiato il conguaglio riveniente dall'eventuale differenza fra il cambio "*convenzionale*" ed il cambio *effettivamente dovuto*;
- che il tasso d'interesse ha per riferimento il "LIBOR CHFR 6 mesi", maggiorato di 1 punto percentuale, rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese dalla pagina LIBOR02 del circuito REUTERS e pubblicato sul Sole 24Ore;
- che, ogni sei mesi, ovvero il 31 maggio ed il 30 novembre, doveva essere conteggiato il conguaglio riveniente dall'eventuale differenza fra il tasso "convenzionale" ed il tasso effettivamente dovuto).

Precisava il CTU che, che "nel contratto di mutuo" si descrivono "le modalità di calcolo delle rate con dovizia di particolari", escludendo l'ipotesi della indeterminatezza della rata<sup>1</sup>, ma sottolineando che la terminologia tecnica utilizzata è di per sé decisamente complicata e non è accompagnata da esemplificazioni numeriche.

Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni all'udienza del 21 settembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione e le parti scambiavano comparse e memorie di replica. Indi, con ordinanza del 20 dicembre 2022, la causa veniva rimessa

---

<sup>1</sup> Cfr pag. 20 relazione



sul ruolo e veniva posto al CTU 1 un quesito integrativo, chiedendogli di calcolare l'ammontare complessivo delle quote di capitale restituite, senza applicare i meccanismi di indicizzazione contrattualmente previsti, e la differenza tra tale somma e quella effettivamente restituita a titolo di capitale; altresì, di calcolare l'importo delle somme pagate dall'attrice a titolo di interessi.

Alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata, sulla base delle considerazioni di seguito illustrate, deve ritenersi **infondata e non accoglibile la domanda formulata dalla parte attrice in via principale** (accertare e dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 e/o la nullità delle clausole di determinazione degli interessi (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis) ex art. 117 TUB , con ogni consequenziale pronuncia restitutoria a favore dell'attrice.

Deve, preliminarmente sottolinearsi che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta riguarda solo le domande connesse all'accertamento della responsabilità precontrattuale (*“Con specifico riferimento, inoltre, alla lamentata responsabilità precontrattuale della Banca, si eccepisce in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'azione instaurata dai Signori Centoni e Zappelli per intervenuto decorso del relativo termine di prescrizione. Ed infatti, atteso che la causa che ci occupa ha ad oggetto un contratto di mutuo sottoscritto in data 27 aprile 2010 e che i pretesi comportamenti illeciti (e le relative pretese conseguenze dannose) non possano che essersi verificati in data antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto di mutuo, pare evidente, con riferimento a tale titolo di responsabilità, che è ormai ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, laddove l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato a Barclays in data 25 ottobre 2018”*); tale domanda non è stata reiterata dall'attrice nelle conclusioni precisate il 18 maggio 2023 (né, per vero, coltivata nel corso del processo), sicché deve intendersi come oggetto di rinuncia.

Deve, inoltre, essere sottolineato che le valutazioni esposte dal Consulente Tecnico in entrambi gli elaborati appaiono attendibili e possono essere richiamate integralmente (come di seguito illustrato), essendo l'esito di accertamenti tecnici





condotti in modo accurato, supportati dai calcoli esposti nelle tabelle<sup>2</sup>, condotti nel contraddittorio tra le parti, ed esposti in modo chiaro e comprensibile. Il CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP<sup>3</sup>

La parte convenuta in sostanza, si limita ad lamentare che il CTU (nella prima relazione) abbia espresso valutazioni in ordine alla comprensibilità del contratto riservate al giudice e afferma che gli accertamenti di cui alla seconda relazione sono irrilevanti. In proposito, basti osservare che il CTU si è limitato a esprimere una valutazione *tecnica*, a esprimere il proprio parere da tecnico circa la possibilità di comprendere il meccanismo necessario per determinare la rata, fermo restando (come indicato dallo stesso CTU) che l'apprezzamento circa la vessatorietà delle clausole è rimessa al giudice: gli accertamenti di cui alla seconda consulenza sono conseguenti agli esiti della prima.

### **Nel merito.**

L'attrice chiede, in primo luogo, infatti la declaratoria di nullità del contratto o, in alternativa, delle sole clausole (art. 4 e art. 7) di determinazione degli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.. La doglianza appare infondata, alla luce delle considerazioni espresse dal C.T.U. nella relazione depositata il 12/11/2021.

Le valutazioni del Consulente, come sopra riassunte, appaiono condivisibili: l'esame dei documenti contrattuali (*in primis* del contratto e del documento di sintesi) consente una (pre)determinazione del tasso degli interessi, sicché deve escludersi che sia stata violata la disposizione di cui all'art. 117 T.U.B. il quale stabilisce che “*I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ...*” e che “*4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.*”.

Affinché la previsione dell'art. 117 TUB possa considerarsi rispettata (e che l'oggetto del contratto sia considerato determinabile ex art. 1346 c.c.) è necessario che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto **senza alcun margine di incertezza**

---

<sup>2</sup> segnatamente allegato 9 prima relazione, allegato A seconda relazione

<sup>3</sup> cfr pagg. 21 e seguenti prima relazione, 9 e ss seconda relazione





**o discrezionalità in capo al mutuante;** qualora, poi, come nel caso di specie, il tasso venga individuato *per relationem*, è necessario che il rinvio sia stato effettuato a dati conoscibili a priori e che le operazioni per eseguire il calcolo matematico siano esplicitate con esattezza nel contratto.

Nel caso di specie, i requisiti sopra menzionati appaiono rispettati: tutti gli elementi necessari per il calcolo della rata, e, in particolare della quota capitale e della quota interessi, sono stati esplicitati nel contratto, sicché non permaneva alcuno spazio di discrezionalità alla banca, non vi era la possibilità di giungere a risultati diversi da quelli ai quali la banca effettivamente è pervenuta

**Al contrario appare fondata, nei termini e nei limiti di seguito esposti, la domanda formulata in via alternativa, di declaratoria di nullità delle clausole in esame, in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo** *(In via alternativa, dichiarare nulle in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss Cod.Cons. le clausole relative agli interessi ed oneri., con ogni conseguenziale pronuncia restitutoria per interessi e maggiori oneri?)*

In proposito, deve, infatti, osservarsi quanto segue.

Per il raggiungimento di uno dei principali obiettivi dei Trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea, la protezione dei consumatori, è stata emanata la Direttiva 93/13, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), definito come codice di settore (esterno al codice civile), avente lo scopo di disciplinare i cosiddetti contratti *business to consumer*. Pertanto, al momento, la contrattazione bancaria con i consumatori è disciplinata dal codice civile, dal Codice del Consumo e dal Testo Unico Bancario, in modo integrato (e, ovviamente in modo conforme ai Trattati e alla Costituzione).

Nel caso di specie viene in rilievo la nozione di clausola vessatoria, la quale, secondo la definizione data dall'art. 33, 1° comma Codice del Consumo, è la clausola che, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; per valutare, in concreto,



quali siano le clausole vessatorie viene adottato, tra gli altri, il criterio della trasparenza, da intendersi come chiarezza e della comprensibilità della clausola; in applicazione del criterio in esame possono essere dichiarate vessatorie anche le clausole riguardanti l'oggetto principale del contratto o quelle relative alla congruità del prezzo o della remunerazione.

L'art. 34, 2° comma del Codice del Consumo statuisce che *“La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”*. Pertanto, le clausole (non oggetto di trattativa individuale), anche relative alla determinazione dell'oggetto del contratto, se non sono redatte in modo chiaro e comprensibile possono essere ritenute vessatorie e incorrere nella declaratoria di nullità.

Come insegna la Corte di giustizia <sup>3</sup> la clausola trasparente, e dunque chiara e comprensibile, è, in primo luogo, la clausola intelligibile per il consumatore, perché redatta in modo lineare e corretto lessicalmente; deve, però, essere adottata anche un'interpretazione assiologica della disciplina, senza contentarsi della apparente intellegibilità della lettera della clausola, allo scopo di fornire una tutela adeguata al contraente, il consumatore, il quale, in quanto tale, versa in una situazione di evidente e fisiologica inferiorità nei confronti dell'istituto di credito<sup>4</sup>.

Tale considerazione è anche coerente con il complesso degli oneri di pubblicità e trasparenza posti a carico banche e degli intermediari finanziari dal TUB, il quale, ad esempio, impone agli operatori in questione (professionisti, secondo la nozione del codice del consumo) di rendere noti *«in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti»*.

Un'attenta disamina delle clausole di cui agli artt. 4 e 7 del contratto concluso tra le parti alla luce di tali principio, induce a ritenere che le medesime siano da considerarsi vessatorie e, dunque, nulle ex art. 36 Codice Consumo.

Infatti, le clausole non espongono in maniera trasparente (chiara e comprensibile) il concreto funzionamento del meccanismo di conversione Franco/Euro e

---

<sup>4</sup> in termini Cass. 23655/2021



dell'indicizzazione del tasso d'interesse, sicché gli attori -----e -----  
(consumatori media, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti)  
non sono stati posta in concreto in condizione di comprendere il costo totale del  
suo mutuo, di valutare a pieno le conseguenze della possibilità di apprezzamento o  
deprezzamento della valuta estera, unitamente alle conseguenze dell'indicizzazione  
del tasso di cambio.

In altri termini:

○ l'oggetto del contratto non è indeterminato perché è possibile, in  
applicazione dei criteri esposti nella documentazione contrattuale, giungere a una  
univoca determinazione degli interessi e della rata;

○ tuttavia, le operazioni da effettuare per giungere alla determinazione degli  
interessi e della rata, per la loro intrinseca complessità, e per il modo in cui sono  
esposte nel contratto, non consentivano agli attori di comprendere in maniera  
adeguata cosa sarebbe potuto accadere, quale sarebbe stato l'importo finale della rata,  
all'esito dei conguaglio e a seguito delle distinte operazioni di indicizzazione del tasso  
di cambio e del tasso di interesse.

Tali clausole, per la loro intrasparenza, determinano un evidente e significativo  
squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti e devono essere dichiarate nulle, ex art.  
36 Cod. Consumo.

All'intrasparenza, in particolare, consegue, per ciò solo, lo squilibrio tra le parti e  
dunque la necessità di dichiarare di nullità della clausola: il consumatore medio, pur  
normalmente avveduto, di fronte a una clausola intrasparente non può adottare  
decisioni basate sulle informazioni necessarie (invece nella disponibilità della banca),  
non può valutare l'accettabilità o la convenienza del contratto rispetto alle altre offerte  
presenti sul mercato, né può, nella fase dell'esecuzione del medesimo rendersi conto  
se il contratto sia correttamente applicato dalla banca e se egli abbia interesse ad  
avvalersi delle clausole dello stesso (ad esempio quella relativa all'estinzione  
anticipata).

Alla declaratoria di nullità, ex art. 36, segue la necessità di rideterminare l'importo



dovuto alla Ruocco alla banca, così da statuire in merito alla conseguente domanda di ripetizione dell'indebitto formulata dall'attrice; infatti, la nullità di una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo comporta l'applicazione della norma derogata dalla clausola medesima e, pertanto, nel caso in esame impone un nuovo calcolo degli stessi secondo il principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 1, c.c.

È stato, coerentemente, chiesto al Consulente Tecnico 4 di approfondire tale aspetto, verificando quale fosse il capitale residuo che la banca deve restituire, pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza applicare i meccanismi di indicizzazione contrattualmente previsti. Altresì quale somma gli attori abbiano pagato a titolo di interessi sulla base della clausola ritenuta nulla.

Il Consulente rispondeva, riferendo:

- che l'ammontare complessivo delle quote di capitale restituite è pari ad € 32.571,80 e non sono stati pagati importi per indicizzazione;
- che le somme pagate dagli attori a titolo di interessi ammontano ad € 28.512,44.

In definitiva, dunque:

- deve essere accolta la domanda di declaratoria di nullità, ex art. 36 Cod. Cons. delle clausole relative agli interessi (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis);
- deve essere, altresì, accolta, la domanda di ripetizione dell'indebitto avanzata dagli attori, per l'importo di € 25.512,44.
- Non deve, infine, essere esaminata l'ulteriore domanda di condanna della banca al risarcimento del danno, proposta in via subordinata.

### **Spese di lite.**

Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite: infatti la domanda dell'attrice è stata accolta limitatamente alla declaratoria della vessatorietà



ciò che impone l'applicazione dell'art. 92, 2° comma c.p.c.. Peraltro, la concreta applicazione delle norme del Codice del Consumo è oggetto di intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale (e la sentenza della Cassazione sopra richiamata risalente al 2021, mentre la causa è stata introdotta nel 2018).

Per gli stessi motivi, anche la spese per la CTU<sup>5</sup> -e la relativa integrazione- deve essere sopportate dalle parti in misura uguale.

### PER QUESTI MOTIVI

- Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e eccezione disattesa, in accoglimento della domanda proposta in via alternativa da -----e -----:

o **accerta** che le clausole contrattuali nella parte relativa alla determinazione degli interessi (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis) sono nulle in quanto vessatorie, ex art. 36 Codice del Consumo;

o condanna la convenuta ----- (c.f. 80123490155), in persona del rappresentante legale p.t., a restituire agli attori -----e ----- la somma di € € 25.512,44, indebitamente pagata da questi ultimi in virtù delle clausole nulle;

o rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice;

o dispone l'integrale compensazione delle spese di lite e dispone che la spesa per le due CTU sia sopportate dalle parti in misura uguale.

Così deciso in La Spezia il 13 settembre 2023

LA GIUDICE

*dott.ssa Tiziana Lottini*

---

<sup>5</sup> Decreto di liquidazione 16/11/2021

